

Ancora sull'applicazione del principio "tempus regit actum" alla VIA: a proposito del parere della Regione Emilia-Romagna in materia

Massimo Medugno

Il parere [della Regione Emilia – Romagna 23 marzo 2005](#), scaturisce da una richiesta di chiarimenti a seguito della [sentenza del Consiglio di Stato in materia di VIA \(n. 5175/2004\)](#) ed offre l'occasione per una veloce noterella sull'applicazione della VIA agli impianti esistenti.

Il punto nodale é nell'ultima pagina del parere laddove si fa richiamo al principio "tempus regit actum" (principio secondo il quale la nuova disciplina trova applicazione anche rispetto ai giudizi pendenti).

Il richiamo è limpido ed è quello che ci saremmo aspettato nel caso di specie.....Tuttavia, ci saremmo anche aspettati delle conclusioni più chiare e lineari.

Infatti il principio "tempus regit actum" ci porta, inevitabilmente, a argomentare che "la legge applicabile è quella vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto. Nella fattispecie, dunque, non può essere considerato il momento del rinnovo ma il momento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, dovendo l'autorità competente applicare il principio comunitario di prevenzione." ([B. da Castrovalva, "Su una fattispecie di VIA postuma", www.giuristiambientali.it](#)).

Il parere della Regione cita il principio di cui sopra e, quindi, afferma che al momento del rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio "sembra (!? *esclamativo e interrogativo aggiunti dal redattore della presente nota*) possa ritenersi necessario effettuare la procedura di VIA ovvero la procedura di verifica (screening) sugli impianti realizzati successivamente alle date del 6 gennaio 1989 per quelli di gestione dei rifiuti tossico nocivi e del 14 marzo 1999 per le altre tipologie di impianti di gestione dei rifiuti".

Tralasciando di soffermarci sul perché delle due date (spiegato nel parere della Regione nella pagina precedente e che riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore della normativa di VIA per gli impianti di rifiuti tossici e nocivi e per gli altri altri impianti di gestione rifiuti), val la pena riflettere sul fatto che al momento del rinnovo delle autorizzazioni, secondo il parere, "sembra" necessario effettuare la VIA o la procedura di verifica.

A parte il "sembra" (che "sembra" darci ancora qualche residua speranza), pur non potendo non apprezzare le premesse e il riferimento al principio del "tempus regit actum", non si può non notare che si giunge a conclusioni che *"appaiono"* essere in contrasto con lo stesso principio.

Evidentemente va fatto un approfondimento sull'"actum"....

Secondo la dottrina, "La v.i.a. non introduce una norma a contenuto sostanziale (come ebbe a riconoscere la Corte Suprema USA) ma un istituto di valenza endoprocedimentale, e dunque applicabile secondo il principio "tempus regit actum". Ne consegue che può essere applicato solo nei procedimenti nuovi, ma solo se la speciale disciplina dell'istituto lo prevede e lo consente " (B. de Castrovalva, op. cit.).

Ma se si tratta di un istituto di valenza endoprocedimentale gli impianti esistenti sono stati, evidentemente, realizzati legittimamente con atto espresso dalle amministrazioni competenti (con VIA o senza VIA). Ma anche qualora la VIA, pur essendo prevista, non sia stata applicata...?! Utile a questo punto può essere la frase successiva del parere, ove si afferma che "(...) in tutti i casi in cui ai sensi delle normative vigenti alle date sopra riportate non sussisteva l'obbligo di effettuare la procedura di VIA ovvero la procedura di verifica (screening) sui progetti di nuovi impianti ovvero di modifica sostanziale di impianti di gestione dei rifiuti esistenti per i quali sia necessaria una approvazione delle modifiche, non si rende neppure necessario espletare la pertinente procedura al momento del rinnovo dell'autorizzazione".

Insomma, qualora tenuti alla Via o allo screening i progetti di impianti saranno stati assoggettati alle relative procedure: di ciò ovviamente l'autorizzazione avrà tenuto necessariamente conto, essendo stato cura dell'Amministrazione competente verificare se la VIA era necessaria o meno.

E' già stato evidenziato che "(...) nelle autorizzazioni ambientali da rinnovare vanno presi in considerazione i fattori normativi sopravvenuti (nuovi limiti di emissione, eventuale inibizione dell'utilizzo di tecnologie a elevato impatto ambientale, vincoli ambientali, ecc..). Ma è altrettanto indubbio che alcuni diritti quesiti restano intangibili, come quello della localizzazione e costruzione preesistente, legittimamente autorizzati in epoca nella quale la v.i.a. non era

richiesta dalla legge. La pretesa giudiziaria di applicare "ora per allora" un obbligo sopravvenuto come quello della v.i.a. appare in manifesta violazione del principio fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale ("La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo") (B. de Castrovalva, op. cit.).

D'altro canto, la stessa Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, con riferimento al noto caso dell'inceneritore di Dalmine, nel maggio 2004, aveva inviato una lettera al Sindaco di Dalmine nella quale confermava, nuovamente, che il Comune di Dalmine aveva ragione: la VIA non è stata fatta, andava fatta, eppure la procedura verrà archiviata. Sosteneva il Direttore George Kremlis che " i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che le disposizioni della direttiva VIA non sono state rispettate nel caso di specie" (...) e tuttavia... " la VIA è concepita per agire preventivamente, prima dell'autorizzazione, al fine di rendere edotte e responsabilizzare le autorità competenti sugli impatti ambientali di determinati progetti. Pertanto, proprio per la sua natura preventiva, essa non è utilmente applicabile una volta che l'opera sia stata costruita" (...). "Alla luce di quanto precede, in riferimento al reclamo da Lei presentato, la Commissione ritiene che nessun effetto utile deriverebbe dalla continuazione della procedura di infrazione in oggetto" (...) "Pertanto Le comunico che i servizi della Commissione proporranno l'archiviazione del reclamo in oggetto".

Restano, ovviamente fuori da questa casistica gli impianti nuovi e quelli nei quali sia intervenuta una modifica sostanziale.

In conclusione, secondo il parere della Regione gli impianti in linea con le normativa vigenti non devono essere sottoposti a VIA o screening, eccezion fatta per le modifiche sostanziali (e ovviamente i nuovi).

In questo contesto, a parere di chi scrive, vanno considerati anche gli impianti esistenti in linea con la normativa vigente (quindi autorizzati dalla autorità competente) a prescindere delle due date del 6 gennaio 1989 e del 14 marzo 1999. Ciò anche ammettendo il caso limite che la VIA, benché necessaria non sia stata richiesta dall'autorità e, nonostante tutto, sia stata concessa l'autorizzazione.